



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0072/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0049/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valeria Ciervo - Componente (Relatore)
Monica De Vergori - Componente
Daniela Nardo - Componente
Francesco Ranieri - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 22 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3801/1126 pf 25-26/GC/PN/fm del 17 agosto 2026, depositato il 19 agosto 2026, nei confronti del sig. Lorenzo Campinoti e della società SSDARL Inter SM Sammaurese, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto prot. 3801/1126 pf 25-26/GC/PN/fm del 17 agosto 2026, il Procuratore Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare il sig. Lorenzo Campinoti, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società S.S.D.A.R.L. Inter SM Sammaurese, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 5, delle NOIF e all'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia:

- al calciatore sig. Daniele Antonio Forte, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. con lodo comunicato alla Società S.S.D.A.R.L. Inter SM Sammaurese con notifica a mezzo p.e.c. perfezionatasi in data 19 marzo 2026;
- al calciatore sig. Thomas Bonandi, la somma accertata a titolo di rimborso delle spese di lite dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. con lodo comunicato alla Società S.S.D.A.R.L. Inter SM Sammaurese con notifica a mezzo p.e.c. perfezionatasi in data 10 marzo 2026;
- al calciatore Gabriele Masini, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. con lodo comunicato alla Società S.S.D.A.R.L. Inter SM Sammaurese con notifica a mezzo p.e.c. perfezionatasi in data 11 marzo 2026;
- al calciatore Matteo Beconcini, la somma accertata a titolo di rimborso delle spese di lite dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. con lodo comunicato alla Società S.S.D.A.R.L. Inter SM Sammaurese con notifica a mezzo p.e.c. perfezionatasi in data 23 marzo 2026;
- al calciatore Mattia Gallo, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. con lodo comunicato alla Società S.S.D.A.R.L. Inter SM Sammaurese con notifica a mezzo p.e.c. perfezionatasi in data 15 aprile 2026.

La Procura ha deferito, altresì, la società S.S.D.A.R.L. Inter SM Sammaurese per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale apparteneva, al momento della commissione dei fatti, il sig. Lorenzo Campinoti quale presidente e legale rappresentante della società.

La fase istruttoria

Il procedimento nasce dalle segnalazioni inoltrate per il tramite del proprio legale di fiducia dai calciatori Thomas Bonandi (in data 13.4.2026), Gabriele Masini (in data 15.4.2026), Daniele Antonio Forte (in data 22.4.2026) e Matteo Beconcini (in data 24.4.2026), nonché dalle segnalazioni della L.N.D. - Dipartimento Interregionale, inoltrate in data 22.4.2026, 26.5.2026 e 17.6.2026, con le quali si segnalava il mancato pagamento in favore dei calciatori sig.ri Thomas Bonandi, Gabriele Masini, Daniele Antonio Forte, Matteo Beconcini e Mattia Gallo da parte della società S.S.D.A.R.L. Inter SM Sammaurese, nel prescritto termine di 30 giorni, delle somme stabilite dai rispettivi lodi arbitrali del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C., emessi a seguito di ricorsi presentati dai calciatori e notificati alla società a mezzo p.e.c.

In particolare, a seguito dell'attività istruttoria, è emerso che:

- il provvedimento del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con il quale si condannava la società S.S.D.A.R.L. Inter SM Sammaurese al pagamento in favore del calciatore sig. Daniele Antonio Forte della somma accertata come dovuta allo stesso, veniva comunicato alla società, a mezzo p.e.c., in data 19 marzo 2026;
- il provvedimento del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con il quale si condannava la società S.S.D.A.R.L. Inter SM Sammaurese



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

al pagamento in favore del calciatore Sig. Thomas Bonandi comunicato alla Società S.S.D.A.R.L. Inter SM Sammaurese con notifica perfezionatasi in data 10 marzo 2026;

- il provvedimento del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con il quale si condannava la società S.S.D.A.R.L. Inter SM Sammaurese al pagamento in favore del calciatore sig. Gabriele Masini della somma accertata come dovuta allo stesso, veniva comunicato alla società, a mezzo p.e.c., in data 11 marzo 2026;

- il provvedimento del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con il quale si condannava la società S.S.D.A.R.L. Inter SM Sammaurese al pagamento in favore del calciatore sig. Matteo Beconcini della somma accertata a titolo di rimborso delle spese di lite, veniva comunicato alla società, a mezzo p.e.c., in data 23 marzo 2026;

- il provvedimento del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con il quale si condannava la società S.S.D.A.R.L. Inter SM Sammaurese al pagamento in favore del calciatore sig. Mattia Gallo della somma accertata come dovuta allo stesso, veniva comunicato alla società, a mezzo p.e.c., in data 15 aprile 2026.

La Procura, pertanto, accertato sulla base delle risultanze istruttorie e documentali, il mancato pagamento nel termine previsto dei 30 giorni delle somme stabilite dai citati lodi, ha deferito dinanzi il Tribunale Federale il sig. Lorenzo Campinoti, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società S.S.D.A.R.L. Inter SM Sammaurese nonché la società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

La fase predibattimentale

Il Presidente Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l'udienza per il 22 settembre 2026. Si costituiva tardivamente, in data 21 settembre 2026 per mezzo del proprio avvocato, il sig. Lorenzo Campinoti in proprio e nella qualità di rappresentante della società S.S.D.A.R.L. Inter SM Sammaurese.

Il dibattimento

All'udienza del 22 settembre 2026, tenutasi in modalità videoconferenza, il Tribunale, rilevata in Camera di consiglio la tardività della memoria depositata dall'avv. Comisso nell'interesse del sig. Campinoti, in proprio e nella qualità di rappresentante della società all'epoca dei fatti, ha disposto preliminarmente lo stralcio della stessa e della relativa documentazione allegata a corredo.

Di seguito, ha preso la parola l'Avv. Bandoni per la Procura federale, la quale si è riportata integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento ritenendo documentalmente provato il mancato rispetto del termine imposto alla società per ottemperare ai lodi emessi dal Collegio Arbitrale ed ha chiesto irrogarsi per il sig. Lorenzo Campinoti la sanzione di anni 1 (uno) e mesi 10 (dieci) di inibizione e per la società SSDARL Inter SM Sammaurese punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica nel campionato di competenza, da scontare nella corrente stagione sportiva.

È intervenuto l'Avv. Comisso, il quale ha dichiarato che, all'epoca dell'udienza avanti al Collegio arbitrale e di formazione del lodo, il credito azionato era inesistente nella misura in cui già definito e corrisposto in epoca antecedente e che, nella documentazione stralciata, erano presenti le dichiarazioni dei calciatori.

La decisione

1. Il Tribunale, in via preliminare, ha disposto lo stralcio della memoria ed i documenti depositati tardivamente in data 21 settembre 2026, per mezzo del proprio legale, dal sig. Lorenzo Campinoti in proprio e nella sua qualità di presidente della S.S.D.A.R.L. Inter SM Sammaurese. L'art. 85 del Codice di Giustizia Sportiva prevede, infatti, che *“1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale, accertata l'avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di deferimento, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, e dispone la notificazione dell'avviso di fissazione alle parti, con l'avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono presentare memorie, istanze, documenti e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa”*. Nel caso di specie, il deposito è avvenuto il giorno antecedente l'udienza ed è stato, pertanto, dichiarato tardivo.

2. Il Collegio, esaminati gli atti ed i documenti presenti nel fascicolo, ritiene che debba essere dichiarata la responsabilità della sig. Lorenzo Campinoti, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società S.S.D.A.R.L. Inter SM Sammaurese. Invero, l'attività di indagine, unitamente alla documentazione versata in atti, ha consentito di accertare le violazioni disciplinari poste in essere in capo allo stesso.

In particolare, risulta incontrovertibile che la società S.S.D.A.R.L. Inter SM Sammaurese non ha provveduto ai pagamenti dovuti e determinati nei rispettivi provvedimenti del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C sopra richiamati, nel termine di 30 giorni dalle relative comunicazioni, e precisamente: entro il 18 aprile 2026 per il lodo relativo alla vertenza instaurata dal calciatore Forte, entro il 9 aprile 2026 per il lodo relativo alla vertenza instaurata dal calciatore Bonandi, entro il 10 aprile 2026 per il lodo relativo alla vertenza instaurata dal calciatore Masini, entro il 22 aprile 2026 per il lodo relativo alla vertenza instaurata dal calciatore Beconcini, ed entro il 15 maggio 2026 per il lodo relativo alla vertenza instaurata dal calciatore Gallo.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Risulta, pertanto, provata l'inottemperanza della società ai lodi arbitrali, costituita dal mancato pagamento delle somme dovute nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni, con la conseguente violazione del precetto contenuto nell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione nell'art. 94 ter comma 5 NOIF, il quale prevede che il pagamento delle somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio arbitrale deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione, sotto comminatoria, in difetto, delle sanzioni di cui all'art. 31 commi 6 e 7 CGS. (cfr. Decisione/0107/TFNSD-2025-2026).

Pertanto, la fattispecie si perfeziona allo spirare del termine, trattandosi di obbligo di fare entro tempo determinato. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione la sanzione - prevista dall'art. 31, comma 6, CGS - della penalizzazione di uno o più punti in classifica a carico della società responsabile (Decisione n. 0168/TFN/2025-2026/A).

Allo stesso modo, al successivo comma 7, è previsto che i dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.

Il Collegio ha, pertanto, ritenuto sussistere la responsabilità del deferito per i capi di incolpazione sopra descritti ed ha ritenuto congruo irrogare la sanzione pari anni 1 (uno) e mesi 10 (dieci) di inibizione.

3. Il Tribunale ritiene, altresì, sussistere la responsabilità della società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale apparteneva, al momento della commissione dei fatti, il sig. Lorenzo Campinoti quale presidente e legale rappresentante della società.

L'inadempimento dell'obbligo di pagamento derivante da lodo arbitrale L.N.D. determina, infatti, responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS, in virtù del principio di immedesimazione organica, che rende gli atti del rappresentante legale imputabili al sodalizio sportivo a colui che, al suo interno, è investito del potere di agire in nome di questo.

La sanzione da applicare è quella prevista dall'art. 31, comma 6, CGS, consistente nella penalizzazione di almeno un punto in classifica, in conformità al minimo edittale previsto dalla norma (Decisione/0140/TFNSD-2025-2026). Tuttavia, in caso di pluralità di violazioni non si ha luogo a cumulo giuridico delle sanzioni, ma a cumulo materiale, rilevando l'autonomia di ciascuna singola fattispecie quale fonte di responsabilità, e ricollegando a ciascuna violazione accertata la relativa sanzione, con esclusione della configurabilità di una "continuazione" nell'illecito che conduca a una riduzione delle sanzioni, salvo un criterio di temperamento ove il numero delle violazioni superi il numero di cinque (cfr. TFN Decisione/0101/TFNSD-2025-2026; in tal senso CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, nn. 44 e 54 del 2024-2025), caso qui non rilevante. Per tale motivo, il Tribunale ha deciso di irrogare alla società SSDARL Inter SM Sammaurese, punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Lorenzo Campinoti, anni 1 (uno) e mesi 10 (dieci) di inibizione;
- alla società SSDARL Inter SM Sammaurese, punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva.

IL RELATORE
Valeria Ciervo

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 2 ottobre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai